

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

30 maggio 2017 (*)

«Procedimento sommario – Appalti pubblici – Domanda di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»

Nella causa T-690/16 R,

Enrico Colombo SpA, con sede in Sesto Calende (Italia),

Corinti Giacomo, con sede in Ispra (Italia),

rappresentate da R. Colombo e G. Turri, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Rosa Plaza, S. Delaude e L. Di Paolo, in qualità di agenti,

e

Carmet Sas di Fietta Graziella & C.,

convenute,

avente ad oggetto una domanda fondata sugli articoli 278 TFUE e 279 TFUE e volta alla concessione di provvedimenti provvisori aventi ad oggetto, da un lato, la sospensione dell’esecuzione degli atti con cui la Commissione ha respinto l’offerta delle ricorrenti nell’ambito della gara di appalto JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC e, dall’altro, in sostanza, la sospensione del contratto stipulato tra la Commissione e l’aggiudicataria di detta gara d’appalto,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

- 1 La direzione che gestisce il sito d’Ispra (Italia) del Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha pubblicato, il 23 gennaio 2016, un bando di gara nel Supplemento alla *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* che prevede la conclusione di un accordo quadro per lavori di costruzione e di manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di teleriscaldamento/raffrescamento.
- 2 Le ricorrenti, la Enrico Colombo SpA e l’impresa individuale Corinti Giacomo, in costituendo raggruppamento di imprese, nonché, fra gli altri, la Carmet Sas di Fietta Graziella & C. (in prosieguo: la «Carmet») hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione di tale appalto.
- 3 Nel verbale del 13 maggio 2016, il comitato di valutazione ha concluso, in particolare, che l’appalto dovesse essere aggiudicato alla Carmet, poiché la sua offerta presentava il prezzo più basso.

- 4 Il 17 maggio 2016 le ricorrenti hanno comunicato alla Commissione, in sostanza, che dalle informazioni contenute nell'estratto del registro del commercio risultava che la Carmet non disponeva dell'abilitazione richiesta dal diritto nazionale per effettuare i lavori oggetto dell'appalto, e che l'oggetto sociale della Carmet verteva su un'attività estranea all'oggetto dell'appalto.
- 5 In seguito a ciò, la Commissione ha chiesto alla Carmet di fornire informazioni in merito alla sua abilitazione.
- 6 Sulla base dei documenti presentati dalla Carmet, il comitato di valutazione ha concluso, nel suo verbale del 28 giugno 2016, in particolare, che l'abilitazione della Carmet era stata verificata e la sua validità dimostrata e che l'appalto doveva essere accordato alla Carmet, poiché la sua offerta presentava il prezzo più basso.
- 7 Il 18 luglio 2016 la Commissione ha deciso di aggiudicare l'appalto alla Carmet (in prosieguo: la «decisione di aggiudicazione»).
- 8 Il 20 luglio 2016 la Commissione ha informato con posta elettronica le ricorrenti della decisione di aggiudicazione e del fatto che la loro offerta non era stata prescelta, in quanto esse non avevano offerto il prezzo più basso, e tale offerta era posizionata al secondo posto della graduatoria (in prosieguo: il «rigetto dell'offerta»). Ivi era indicato che, dietro richiesta scritta, la Commissione avrebbe fornito il nominativo dell'offerente selezionato nonché le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il valore del contratto. Inoltre, era specificato che:
- «Il contratto può essere firmato solo dopo la scadenza del termine di dieci giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo alla data di invio della presente comunicazione. Durante questo periodo Lei può presentare all'amministrazione aggiudicatrice osservazioni in merito alla procedura di appalto. Qualora non sia possibile concludere il contratto come previsto, ci riserviamo la facoltà di rivedere la nostra decisione e di aggiudicare l'appalto a un altro offerente o di annullare la procedura.
- (...)
- Le Sue eventuali richieste e le nostre risposte, o l'eventuale denuncia di cattiva amministrazione, non avranno né lo scopo né l'effetto di sospendere il termine per la presentazione di un ricorso per l'annullamento della presente decisione, che è di due mesi dalla data della presente comunicazione. Il foro competente a conoscere dei ricorsi per annullamento è il Tribunale dell'Unione europea (...)
- 9 Il 21 luglio 2016 le ricorrenti hanno chiesto alla Commissione di fornire il nominativo dell'offerente selezionato nonché le caratteristiche e i vantaggi dell'offerta selezionata e il valore del contratto.
- 10 Lo stesso giorno, la Commissione ha fornito tali informazioni.
- 11 Il 19 agosto 2016 la Commissione ha firmato il contratto relativo all'appalto con la Carmet.
- 12 Il 12 settembre 2016 la Commissione ha informato le ricorrenti in particolare circa la data di sottoscrizione del contratto relativo all'appalto con la Carmet.
- 13 Il 15 settembre 2016 le ricorrenti hanno depositato un reclamo dinanzi alla Commissione, chiedendo di annullare d'ufficio l'aggiudicazione dell'appalto alla Carmet a motivo dell'assenza dell'abilitazione richiesta dal diritto nazionale e di aggiudicare l'appalto alle stesse.
- 14 Il 21 settembre 2016 le ricorrenti hanno reiterato tale domanda, trasmettendo ulteriore documentazione a sostegno della medesima.
- 15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 settembre 2016, le ricorrenti hanno introdotto un ricorso diretto, in sostanza, all'annullamento della decisione di aggiudicazione, del rigetto dell'offerta nonché dei verbali del comitato di valutazione del 13 maggio e del 28 giugno 2016 (in prosieguo: gli «atti impugnati») e al risarcimento del danno subito, mediante l'annullamento del contratto concluso con l'aggiudicataria oppure, in via subordinata, mediante il riconoscimento di danni e interessi.

- 16 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 2016, le ricorrenti hanno introdotto la presente domanda di provvedimenti provvisori, in cui sostanzialmente chiedono che il presidente del Tribunale voglia:
- disporre la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;
 - adottare misure provvisorie utili ai fini della sospensione dell'esecuzione del contratto stipulato con l'aggiudicataria.
- 17 Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 25 ottobre 2016, la Commissione chiede che il presidente del Tribunale voglia:
- respingere la domanda di provvedimenti provvisori in quanto irricevibile;
 - in ogni caso, respingere la domanda di annullamento e di risarcimento del danno in quanto irricevibili e, comunque, infondate;
 - riservare le spese.

In diritto

- 18 Preliminarmente, occorre rilevare che la presente domanda di provvedimenti provvisori è diretta contro la Commissione nonché contro la Carmet, come avvenuto nel ricorso registrato con il numero di ruolo T-690/16.
- 19 Con ordinanza del 24 novembre 2016, Enrico Colombo e Giacomo Corinti/Commissione (T-690/16, non pubblicata, EU:T:2016:696), il Tribunale ha respinto detto ricorso per incompetenza manifesta nella parte in cui era diretto avverso la Carmet.
- 20 Poiché il procedimento sommario è necessariamente accessorio a un ricorso diretto (ordinanza del 12 febbraio 1996, Lehrfreund/Consiglio e Commissione, T-228/95 R, EU:T:1996:16, punto 61), nella fattispecie il ricorso registrato con il numero di ruolo T-690/16, il rigetto parziale di detto ricorso nella parte in cui era diretto avverso la Carmet comporta che non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori nella parte in cui è diretta avverso la Carmet.
- 21 Per quanto riguarda la domanda di provvedimenti provvisori nella parte in cui è diretta avverso la Commissione, dal combinato disposto degli articoli 278 TFUE e 279 TFUE, da un lato, e dell'articolo 256, paragrafo 1, TFUE, dall'altro, risulta che il giudice dei procedimenti sommari può, ove reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre i provvedimenti provvisori necessari, in applicazione dell'articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale. Tuttavia, l'articolo 278 TFUE sancisce il principio dell'effetto non sospensivo dei ricorsi, stante che gli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea beneficiano di una presunzione di legittimità. Pertanto, solo in via eccezionale il giudice dei procedimenti sommari può ordinare la sospensione dell'esecuzione di un atto impugnato dinanzi al Tribunale o disporre provvedimenti provvisori (ordinanza del 19 luglio 2016, Belgio/Commissione, T-131/16 R, EU:T:2016:427, punto 12).
- 22 L'articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura prevede che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l'oggetto della controversia, i motivi di urgenza nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto».
- 23 Pertanto, la sospensione dell'esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice dei procedimenti sommari se è provato che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (*fumus boni iuris*) e che gli stessi sono urgenti, in quanto occorre, per evitare un danno grave e irreparabile agli interessi della parte che li richiede, che siano adottati e producano i loro effetti prima della decisione nel procedimento principale. Questi requisiti sono cumulativi, di modo che le

domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora non ricorra uno dei suddetti requisiti. Il giudice dei procedimenti sommari procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco (v. ordinanza del 2 marzo 2016, Evonik Degussa/Commissione, C-162/15 P-R, EU:C:2016:142, punto 21 e giurisprudenza ivi citata).

- 24 Nell'ambito di tale valutazione globale, il giudice dei procedimenti sommari dispone di un ampio potere discrezionale e resta libero di stabilire, alla luce delle peculiarità del caso di specie, il modo in cui questi diversi presupposti debbano essere verificati, nonché l'ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma giuridica gli impone uno schema di analisi predefinito per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [v. ordinanza del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C-110/12 P(R), non pubblicata, EU:C:2012:507, punto 23 e giurisprudenza ivi citata].
- 25 Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il giudice dei procedimenti sommari ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori in esame, senza che sia necessario sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti.
- 26 Viste le circostanze del caso di specie, occorre anzitutto esaminare se sia soddisfatta la condizione relativa all'urgenza.
- 27 Per verificare se i provvedimenti provvisori richiesti siano urgenti, occorre ricordare che la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica garantita dal giudice dell'Unione (v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC Glass Europe e a./Commissione, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, punto 27).
- 28 Per conseguire tale obiettivo, l'urgenza deve, in linea generale, essere valutata in relazione alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che un danno grave e irreparabile sia arrecato alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a tale parte fornire la prova che essa non può attendere l'esito del procedimento relativo al ricorso di merito senza subire un danno grave e irreparabile (v., in tal senso, ordinanza del 14 gennaio 2016, AGC Glass Europe e a./Commissione, C-517/15 P-R, EU:C:2016:21, punto 27 e giurisprudenza ivi citata).
- 29 Tuttavia, trattandosi di contenzioso in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, occorre tener conto delle peculiarità di tale contenzioso ai fini della valutazione dell'urgenza.
- 30 Infatti, dalla giurisprudenza risulta che, tenuto conto dei precetti derivanti dalla tutela effettiva che deve essere garantita in materia di appalti pubblici, qualora l'offerente escluso riesca a dimostrare l'esistenza di un *fumus boni iuris* particolarmente serio, non si può pretendere dal medesimo la dimostrazione che il rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori rischierrebbe di arrecargli un danno irreparabile, salvo compromettere in misura eccessiva e ingiustificata la tutela giurisdizionale effettiva della quale gode ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea [v., in tal senso, ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risks & Benefits, C-35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 41].
- 31 Tuttavia, tale attenuazione delle condizioni applicabili per valutare la sussistenza dell'urgenza, giustificata dal diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, si applica solo durante la fase precontrattuale, purché sia rispettato il periodo sospensivo risultante dall'articolo 118, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 del Consiglio (GU 2012, L 198, pag. 1), e dall'articolo 171, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento n. 966/2012 (GU 2012, L 362, pag. 1). Dal momento che l'amministrazione aggiudicatrice ha stipulato il contratto con l'aggiudicatario dopo la scadenza di tale periodo e prima della presentazione della domanda di provvedimenti provvisori, detta attenuazione non si giustifica più [v., in tal senso, ordinanza Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C-35/15 P(R), EU:C:2015:275, punti 34 e 42].

- 32 Per quanto riguarda l'applicazione di tali principi al caso di specie, dagli atti di causa risulta che, da un lato, la Commissione ha notificato alle ricorrenti il rigetto dell'offerta in data 20 luglio 2016 e, dall'altro, che il contratto con la Carmet è stato stipulato in data 19 agosto 2016.
- 33 Poiché il rigetto dell'offerta è stato trasmesso a mezzo posta elettronica il 20 luglio 2016, il periodo sospensivo di dieci giorni è iniziato a decorrere il 21 luglio 2016 ed è quindi scaduto prima della stipulazione del contratto, il 19 agosto 2016.
- 34 Poiché la presente domanda di provvedimenti provvisori è stata introdotta il 14 ottobre 2016, vale a dire dieci settimane dopo la scadenza del periodo sospensivo e otto settimane dopo la stipulazione del contratto, l'attenuazione della condizione relativa all'urgenza non è, in via di principio, giustificata.
- 35 Va rilevato, tuttavia, che il periodo sospensivo può consentire agli interessati di contestare in via giudiziale l'aggiudicazione di un appalto prima della conclusione del contratto soltanto se questi ultimi dispongono di elementi sufficienti per dimostrare l'esistenza di un'eventuale illegittimità della decisione di aggiudicazione [v., in tal senso, ordinanza Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C-35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 47].
- 36 Tenuto conto degli obblighi imposti dal principio della certezza del diritto, tale eccezione all'applicazione puramente meccanica del periodo sospensivo dev'essere tuttavia riservata a casi eccezionali, nei quali l'offerente escluso non aveva alcun motivo di ritenere che la decisione di aggiudicazione dell'appalto fosse viziata da illegittimità prima della conclusione del contratto con l'aggiudicatario [v., in tal senso, ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C-35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 49].
- 37 Occorre quindi esaminare se le ricorrenti disponessero di informazioni sufficienti per avvalersi del periodo sospensivo ai fini della presentazione di una domanda di provvedimenti provvisori prima della stipulazione del contratto tra la Commissione e l'aggiudicatario, il 19 agosto 2016 [v., in tal senso, ordinanza Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C-35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 50].
- 38 A tal riguardo, è necessario constatare che le ricorrenti hanno informato la Commissione il 17 maggio 2016, ovverosia ben prima della decisione di aggiudicazione, dei dubbi da esse nutriti in merito alla legittimità dell'offerta della Carmet, affermando che quest'ultima non disponeva dell'abilitazione richiesta dal diritto nazionale per effettuare i lavori oggetto dell'appalto e che l'oggetto sociale della Carmet verteva su un'attività estranea all'oggetto dell'appalto. Ebbene, come risulta dagli atti di causa, i medesimi dubbi sono, in sostanza, ripresi come motivo unico nella domanda di provvedimenti provvisori a titolo di *fumus boni iuris*.
- 39 Poiché le ricorrenti sono state informate del rigetto dell'offerta il 20 luglio 2016 e poiché la Carmet risultava aggiudicatario il 21 luglio 2016, esse erano in grado, dal 21 luglio 2016, di formulare una censura specifica nei confronti della decisione di aggiudicazione.
- 40 Tale censura, presentata come motivo di annullamento e a sostegno della domanda di provvedimenti provvisori, avrebbe consentito loro di proporre utilmente, durante il periodo sospensivo, un ricorso di annullamento accompagnato da una domanda di provvedimenti provvisori volta ad impedire la stipulazione del contratto tra la Commissione e la Carmet. Una siffatta domanda, presentata in tempo utile, avrebbe potuto consentire alle ricorrenti di ottenere l'adozione di un'ordinanza ex articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di sospensione dell'esecuzione della decisione di aggiudicazione dell'appalto, ancor prima che l'altra parte presentasse le proprie osservazioni, per la durata del procedimento sommario (v., in tal senso, ordinanza del 15 giugno 2015, *Close e Cegelec/Parlamento*, T-259/15 R, non pubblicata, EU:T:2015:378, punto 46).
- 41 La constatazione che le ricorrenti disponevano, il 21 luglio 2016, d'informazioni sufficienti per avvalersi del periodo sospensivo ai fini della presentazione di una domanda di provvedimenti provvisori prima della stipulazione del contratto tra la Commissione e l'aggiudicatario non può essere messa in discussione dalla doglianza delle ricorrenti, secondo cui la Commissione non avrebbe messo a disposizione l'«intera documentazione amministrativa presentata da Carmet».

- 42 Infatti, nella domanda di provvedimenti provvisori – la quale, del resto, espone in modo molto sommario la procedura di aggiudicazione dell'appalto e gli scambi intercorsi tra le ricorrenti e la Commissione, rinviando ai documenti allegati al ricorso –, le ricorrenti non spiegano in alcun modo se ed in quale misura la mancata trasmissione dell'«intera documentazione amministrativa presentata da Carmet» abbia avuto un'incidenza sulla loro facoltà di potersi avvalere del periodo sospensivo ai fini della presentazione di un ricorso, corredato da una domanda di provvedimenti provvisori, prima della stipulazione del contratto tra la Commissione e l'aggiudicataria.
- 43 A tal riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, una domanda di provvedimenti provvisori deve consentire, di per sé sola, al convenuto di predisporre le proprie osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di pronunciarsi sulla domanda, se del caso, senza ulteriori informazioni a sostegno, in quanto gli elementi essenziali di fatto e di diritto su cui essa è fondata devono emergere dal testo stesso della domanda (v. ordinanza del 6 settembre 2016, *Inclusion Alliance for Europe/Commissione*, C-378/16 P-R, non pubblicata, EU:C:2016:668, punto 17 e giurisprudenza ivi citata).
- 44 Inoltre, sebbene la domanda di provvedimenti provvisori possa essere completata su punti specifici mediante rinvii a documenti ad essa allegati, questi ultimi non possono porre rimedio alla mancanza degli elementi essenziali nella medesima domanda. Non spetta al giudice dei procedimenti sommari ricercare, in luogo della parte interessata, gli elementi contenuti negli allegati alla domanda di provvedimenti provvisori, nel ricorso principale o negli allegati al ricorso principale che siano idonei a suffragare la domanda di provvedimenti provvisori. Un obbligo di questo tipo posto a carico del giudice dei procedimenti sommari sarebbe del resto tale da privare di effetti l'articolo 156, paragrafo 5, del regolamento di procedura, ai sensi del quale la domanda relativa a provvedimenti provvisori deve essere presentata con atto separato (v., in tal senso, ordinanza del 20 giugno 2014, *Wilders/Parlamento e a.*, T-410/14 R, non pubblicata, EU:T:2014:564, punto 16 e giurisprudenza ivi citata).
- 45 Inoltre, occorre rilevare che nulla avrebbe impedito alle ricorrenti, fino alla scadenza del termine di ricorso di cui all'articolo 263, sesto comma, TFUE, aumentato del termine in ragione della distanza previsto dall'articolo 60 del regolamento di procedura, di estendere la portata del loro ricorso e della loro domanda di provvedimenti provvisori in funzione delle informazioni ottenute da parte della Commissione. Per di più, le ricorrenti sarebbero state anche legittimate, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, a dedurre motivi nuovi in corso di causa, purché questi ultimi si basassero su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento dinanzi al Tribunale (v., in tal senso, ordinanza del 15 giugno 2015, *Close e Cegelec/Parlamento*, T-259/15 R, EU:T:2015:378, punto 46).
- 46 In considerazione di quanto precede, si deve concludere che le ricorrenti disponevano, il 21 luglio 2016, di elementi sufficienti per poter presentare una domanda di provvedimenti provvisori, e che l'affermazione secondo cui esse non disponevano dell'«intera documentazione amministrativa presentata da Carmet» non è tale da dimostrare che le stesse fossero prive di «qualsiasi possibilità» di presentare tale domanda entro il periodo sospensivo [v., in tal senso, ordinanza *Commissione/Vanbreda Risk & Benefits*, C-35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 55], cosicché l'attenuazione della condizione relativa all'urgenza in materia di appalti pubblici non può essere applicata nel caso di specie.
- 47 Occorre inoltre verificare se le ricorrenti abbiano dimostrato in modo giuridicamente valido, secondo la giurisprudenza richiamata al precedente punto 43, che l'esecuzione degli atti impugnati determinerebbe a loro carico un pregiudizio qualificabile non solo come grave, ma anche come irreparabile ai sensi della giurisprudenza richiamata al precedente punto 28.
- 48 A tal riguardo, in primo luogo, va ricordata la giurisprudenza costante secondo cui un danno di tipo pecuniario non può essere considerato, salvo circostanze eccezionali, come irreparabile, atteso che, in linea generale, un risarcimento pecuniario è in grado di ripristinare la situazione del soggetto leso anteriore al verificarsi del danno. Un tale pregiudizio potrebbe essere riparato, in particolare, nell'ambito di un'azione risarcitoria proposta sulla base degli articoli 268 TFUE e 340 TFUE [v.

ordinanza del 23 aprile 2015, Commissione/Vanbreda Risk & Benefits, C-35/15 P(R), EU:C:2015:275, punto 24 e giurisprudenza ivi citata].

- 49 Pertanto, l'argomento delle ricorrenti secondo cui il risarcimento del danno non può escludere la configurabilità di un danno grave ed irreparabile, dato che il risarcimento opera su un piano diverso e successivo, non può essere accolto. Infatti, la mera affermazione che il risarcimento opererebbe su un piano diverso e successivo non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di dette «circostanze eccezionali».
- 50 In secondo luogo, si deve sottolineare che le conseguenze finanziarie negative che dovessero derivare a carico dell'offerente escluso dal rigetto della sua offerta, in linea di principio, fanno parte del rischio commerciale abituale che ogni impresa attiva sul mercato deve affrontare. Quindi, il mero fatto che il rigetto di un'offerta possa avere conseguenze finanziarie negative, anche gravi, per l'offerente escluso non può, di per sé, giustificare l'adozione dei provvedimenti provvisori richiesti da quest'ultimo (v., in tal senso, ordinanza dell'11 marzo 2013, Communicaid Group/Commissione, T-4/13 R, EU:T:2013:121, punti da 28 a 30 e giurisprudenza ivi citata).
- 51 Per quanto riguarda la società Enrico Colombo SpA, non può essere accolto l'argomento secondo cui la mancata aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi comporta il rischio che la stessa non possa più continuare la sua attività nel settore in oggetto ed assicurare la prosecuzione dei rapporti di lavoro ad esso afferenti, stante la scadenza, entro la fine del 2016, di tutti i contratti in essere con i suoi principali clienti.
- 52 Infatti, in caso di domanda di sospensione dell'esecuzione di un atto dell'Unione, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l'atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto (v. ordinanza del 12 giugno 2014, Commissione/Rusal Armenal, C-21/14 P-R, EU:C:2014:1749, punto 48 e giurisprudenza ivi citata). Ora, le ricorrenti non sostengono neppure che ciò si verificherebbe nel caso di specie.
- 53 Non può essere accolto neppure, per quanto riguarda l'impresa individuale Corinti Giacomo, l'argomento secondo cui la mancata aggiudicazione dell'appalto avrebbe conseguenze nefaste, in quanto il valore dei lavori oggetto dell'appalto di cui trattasi è pari a oltre il 50% del suo fatturato.
- 54 Infatti, sebbene dalla dichiarazione del gestore di tale impresa risulti che nel 2015 essa ha effettuato lavori per la Commissione presso il sito di Ispra per un importo pari a EUR 303 497,00, dalle osservazioni della Commissione risulta che le attività oggetto dell'appalto venivano precedentemente svolte da una società terza, cosicché le ricorrenti non hanno dimostrato il nesso di causalità tra la mancata aggiudicazione dell'appalto in questione e la perdita di fatturato dedotta.
- 55 In ultimo luogo, per quanto riguarda l'argomento vertente sul fatto che le ricorrenti non possono, in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto pubblico di cui trattasi, avvalersi di tale appalto quale referenza, è sufficiente ricordare che gli elementi essenziali e principali del contratto stipulato all'esito di una procedura di gara per l'attribuzione di un appalto pubblico sono, da un lato, l'esecuzione dell'appalto da parte dell'impresa aggiudicataria e, dall'altro, il pagamento della somma contrattualmente prevista da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. Per contro, considerazioni attinenti alla reputazione dell'offerente escluso e alla possibilità per lo stesso di avvalersi dell'aggiudicazione di un appalto pubblico di prestigio come referenza nell'ambito di una futura gara o in altri contesti concorrenziali vertono unicamente su elementi accidentali ed accessori del suddetto contratto. Orbene, se il fatto che un offerente escluso subisca un mancato guadagno grave non ottenendo la somma contrattualmente prevista, elemento essenziale e principale dell'appalto pubblico di cui trattasi, non può giustificare la concessione di un provvedimento provvisorio, lo stesso deve valere, a maggior ragione, per quanto riguarda la perdita dei citati elementi accidentali e accessori [v., in tal senso, ordinanza del 15 giugno 2015, Close e Cegelec/Parlamento, T-259/15 R, EU:T:2015:378, punto 33 (non pubblicata)].
- 56 Inoltre, e ad abundantiam, occorre constatare che le ricorrenti, avendo depositato la domanda di provvedimenti sommari sedici giorni dopo l'introduzione del ricorso principale e dieci settimane dopo

la scadenza del periodo provvisorio nonché otto settimane dopo la stipulazione del contratto senza che tale modo di procedere fosse giustificato dalle circostanze del caso di specie, sono venute meno all'obbligo di diligenza imposto a una parte che intenda far valere l'urgenza di provvedimenti provvisori, il che costituisce un fattore che tendenzialmente rivela l'assenza di urgenza di disporre la sospensione richiesta (v., in tal senso, ordinanze del 22 aprile 1994, Commissione/Belgio, C-87/94 R, EU:C:1994:166, punti 38 e 42, e del 9 luglio 2003, AIT/Commissione, T-288/02 R, EU:T:2003:204, punto 17).

57 In considerazione di tutto quanto precede, la domanda di provvedimenti provvisori, nella parte in cui essa è diretta avverso la Commissione, deve essere respinta, non avendo le ricorrenti dimostrato l'urgenza, senza che occorra pronunciarsi sul *fumus boni iuris* o procedere alla ponderazione degli interessi. Di conseguenza, non è neppure necessario pronunciarsi sulla questione della ricevibilità della domanda di provvedimenti provvisori, sollevata dalla Commissione.

58 Ai sensi dell'articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale, occorre riservare le spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

- 1) **Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori nella parte in cui essa è diretta avverso la Carmet Sas di Fietta Graziella & C.**
- 2) **Per il resto, la domanda di provvedimenti provvisori è respinta.**
- 3) **Le spese sono riservate.**

Lussemburgo, 30 maggio 2017

Il cancelliere

Il presidente